

## Obbligo di nomina organo di controllo nelle Srl il DL sblocca – cantieri alza i limiti

Con la conversione del decreto sblocca-cantieri (DL 32/2019) l'obbligo di nominare l'organo di controllo interno resta per le società di medie dimensioni, quelle, cioè, che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato **almeno uno dei nuovi limiti** introdotti nell'articolo 2477:

- **4 milioni di euro** di attivo dello stato patrimoniale,
- **4 milioni di euro** di ricavi,
- **e 20** dipendenti medi.

La nuova disposizione ha modificato, a poche settimane di distanza dalla pubblicazione, il Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 14/2019) che, con una norma entrata in vigore il 16 marzo, aveva fissato soglie dimensionali nettamente più basse – 2 milioni di euro di attivo e di ricavi e 10 dipendenti – soprattutto se confrontate con quelle in vigore in precedenza: 4,4 milioni di attivo, 8,8 milioni di ricavi e 50 dipendenti.

### IL VALZER DEGLI OBBLIGHI IN TRE PUNTATE



Oltre a intervenire sulle soglie, il Codice della crisi ha introdotto un'altra barriera alla nomina, confermata dallo sblocca-cantieri: l'obbligo di avere un organo di controllo interno scatta per le Srl che superano **almeno uno dei tre parametri**, mentre in precedenza occorreva sfornare due su tre.

Il Codice fissa il termine del 16 dicembre, per fare le nomine e aggiornare atti costitutivi e statuti.

**L'applicazione**

Con i nuovi limiti, le società che devono dotarsi dell'organo di controllo, in base alle stime, passano da 180mila a 80mila.

Per gli operatori non c'è stata la corsa delle Srl ad adeguarsi, ma chi avesse già fatto le nomine e ora fosse escluso può procedere alla revoca per giusta causa.

Le società dovranno verificare se hanno superato i limiti nei due esercizi precedenti alla scadenza, il 2017 e il 2018.

La composizione degli organi viene lasciata alla libertà delle imprese che potranno istituire un collegio sindacale (anche monocratico) o un revisore legale (o società di revisione). Una parificazione di fatto tra due figure che però meriterebbero di essere tenute distinte perché svolgono funzioni diverse. Infatti, il collegio sindacale dovrà svolgere sia il controllo di legalità (ossia la vigilanza sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie), sia quello sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Invece, il revisore opera solo un controllo di natura contabile.

**Studio Dott. Begni & Associati**